

7 agosto 2020

CIRCOLARE N. 16/2020

**Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla legge 662/96 art. 2, comma 100,
lettera a)**

**Aggiornamento dell'operatività ai sensi del nuovo addendum all'Accordo istitutivo della Sezione speciale
Regione Sicilia per far fronte all'attuale situazione di emergenza**

Si comunica che a seguito della sottoscrizione del nuovo addendum all'Accordo siglato il 20 luglio 2018 istitutivo della Sezione speciale della Regione Sicilia, la stessa Sezione, fino al 31 dicembre 2020, opera esclusivamente finanziando:

- Per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera c) del DL Liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima di copertura in garanzia diretta concedibile dal Fondo fino alla misura massima del 90%
- Per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera d) del DL Liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima di copertura in riassicurazione concedibile dal Fondo fino alla misura massima del 100%;
- Per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera m) del DL Liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima di copertura, sia in garanzia diretta che in riassicurazione, concedibile dal Fondo, rispettivamente pari all'80% e al 90%, fino alla misura massima del 100%;
- Per le operazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera n) del DL Liquidità, l'incremento dell'ordinaria misura massima di copertura in riassicurazione concedibile dal Fondo, fino alla misura massima del 90%;
- Per le garanzie su portafogli regionali di finanziamenti che presentano le caratteristiche previste dall'articolo 13, comma 1, lettera l) del DL Liquidità, l'incremento della quota garantita della tranche junior fino a un massimo del 20% della misura della quota garantita dal Fondo.

In tutti i casi sopra descritti, la Sezione speciale interviene a copertura del 20% della garanzia complessivamente rilasciata dal Fondo, rimanendo a carico del Fondo la copertura della rimanente quota dell'80%.

Il nuovo addendum, inoltre, prevede che la Sezione speciale possa intervenire a sostegno delle operazioni finanziarie finalizzate alle esigenze di capitale circolante anche se non connesse a uno specifico progetto di sviluppo aziendale. Resta ferma l'ammissibilità delle operazioni a fronte di investimento e l'esclusione delle operazioni di consolidamento di passività finanziarie a breve termine e di rinegoziazione dei debiti pregressi.

La presente circolare è disponibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it.

Mediocredito Centrale
Mandataria del RTI Gestore del Fondo di garanzia
Firmato digitalmente da Bernardo Mattarella